



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 08 DEL 03/08/2020

Sommario

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 242/A della F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Segreteria	3
Iscrizioni – Stagione Sportiva 2020/2021	3
Tesseramento Allenatori Stagione Sportiva 2020/2021	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	4
Segreteria	4
Svincolo per inattività giovane calciatore	4
Provini Presso Le Società (Giovani Calciatori Sottoposti A Prova)	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	6
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	6
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	6
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	7
ERRATA CORRIGE	10

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 238/A della F.I.G.C. dd. 26.06.2020 inerente la "Modifica art. 95 comma 2 NOIF".

Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 239/A della F.I.G.C. dd. 26.06.2020 inerente la "Deroga art. 95 NOIF SS 2020-2021".

Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C. dd. 26.06.2020 inerente la "Deroga Regola 3 del Giuoco del Calcio - numero riserve distinta di gara competizioni LND".

Comunicato Ufficiale n. 242/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 2412A della F.I.G.C. dd. 26.06.2020 inerente la "Deroga Art 72 NOIF".

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ISCRIZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si ricordano i termini di chiusura delle iscrizioni alla stagione sportiva 2020/2021:

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

- ADEMPIMENTO N. 1

ECCELLENZA PROMOZIONE 1^ CATEGORIA 2^ CATEGORIA 3^ CATEGORIA JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 COPPA REGIONE DI 1^ CATEGORIA COPPA REGIONE DI 2^ CATEGORIA COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA CALCIO A CINQUE SERIE "C - C1" COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI GIOVANISSIMI UNDER 15 REGIONALI TORNEO ALLIEVI UNDER 16 TORNEO GIOVANISSIMI UNDER 14 ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI AMATORI	Termine ordinatorio per l'effettuazione dell'iscrizione e dell'invio tramite dematerializzazione fino a Giovedì 13 AGOSTO 2020 – ore 12.00
--	---

La documentazione ed il pagamento relativo alle iscrizioni, *devono pervenire entro il termine sopra riportato al Comitato Regionale obbligatoriamente tramite il sistema informatico on-line (con documentazione dematerializzata ed inviata attraverso la nuova procedura della firma elettronica. Si invitano le Società ad allegare la copia del pagamento effettuato per l'iscrizione ai Campionati*

Calcio a Cinque, Coppa Italia Calcio a Cinque, Terza Categoria, Juniores Provinciale Under 19, Allievi Under 17 Provinciali, Giovanissimi Under 15 Provinciali, Amatori:

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini relativi alla chiusura delle iscrizioni.

Le date per le iscrizioni della Coppa Regione Amatori e dei Tornei Esordienti e Pulcini verranno comunicate con un prossimo Comunicato Ufficiale.

TESSERAMENTO ALLENATORI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Ricordiamo alle Società affiliate che all'atto del Tesseramento dei Tecnici vanno inviati i seguenti documenti:

- Modulo Tesseramento – Copia per il Settore Tecnico;
- Modulo Tesseramento – Copia per la Società;
- Bollettino della quota versata per la stagione sportiva in corso;
- Accordo Economico (oneroso o gratuito) per i Tecnici Responsabili della 1^ Squadra dal Campionato di Eccellenza al Campionato di 2^ Categoria.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANE CALCIATORE

Si comunica che

Esaminata la domanda di annullamento del tesseramento presentata prima dell'inizio dell'attività 2020/21, dal giovane calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale in accordo con la società per la quale è stato sottoscritto;

si delibera

lo svincolo del seguente giovane calciatore:

LONGO LUKAS

30.04.2010

ASD DONATELLO

matr. 2679103

Il giocatore potrà sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (GIOVANI CALCIATORI SOTTOPOSTI A PROVA)

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021, vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

Segue Provini presso le Società (Giovani Calciatori sottoposti a Prova)

1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e **comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020**) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;
- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell'anno;
- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;
- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o **Tornei Nazionali o Internazionali** della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2019/2020 (vedasi l'elenco sotto) mantengono l'autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente s.s. 2020/2021 **purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2020** con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre 2020 alla società verrà revocata l'autorizzazione per tutto l'intera stagione sportiva.

Le società autorizzate nella s.s. 2019/2020 erano le seguenti (CU SGS n.73 del 13/2/2019 e CU FVG n.94 SGS del 18/2/2020):

Segue Provini presso le Società (Giovani Calciatori sottoposti a Prova)

Per i Raduni Selettivi e per i Provini in Friuli Venezia Giulia sono autorizzate le seguenti società (con diverse specifiche per i Provini):

- 1) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2007, ma non nati nel 2008) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione:

DONATELLO CALCIO SSD
ASD COMUNALE FONTANAFREDDA
PORDENONE CALCIO srl
UDINESE CALCIO spa
ASD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

- 2) autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società

ASD SAN LUIGI CALCIO

- 3) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2007, ma non i nati nel 2008) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società

TRIESTINA CALCIO 1918 srl

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Andrea Canzian, relatore (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli (Componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine della riunione del 9.7.2020 ha assunto, all'unanimità dei componenti deliberanti, la seguente decisione

DEFERIMENTO 11/2019-2020/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: COTIC Stash e ASD MUGLIA F.

Il deferimento. Con Racc. dd 17.6.2020, ritualmente inviata agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale:

- Il calciatore COTIC Stash per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2,4 e 32 CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. Muglia, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato prima per altra Federazione estera come descritto nella parte motiva;
- La Società A.S.D. MUGLIA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. nell'interesse della quale ha svolto attività il soggetto sopraindicato al momento della commissione dei fatti.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 9.7.2020.

Il dibattimento. Alla riunione del 9.7.2020, dinanzi al T.F.T. è comparso il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale. All'ora fissata per la convocazione nessuno è comparso per il calciatore COTIC Stash, né per la Società A.S.D. MUGLIA. Né è stato fatto pervenire alcuno scritto difensivo.

Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale ribadendo la responsabilità degli incolpati ha formulato le seguenti richieste:

- quanto al calciatore COTIC Stash la sanzione dell'ammonizione con diffida;
- quanto alla società ASD MUGLIA l'ammenda di euro 500,00.

La motivazione.

I fatti descritti nell'atto di deferimento attengono a vicende verificatesi nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per il campionato giovanile di competenza del calciatore COTIC Stash, nato il 14.7.2008.

In base alla documentazione federale è emerso che il tesseramento, autorizzato a favore della società A.S.D. MUGLIA il giorno 7.11.2019, sia stato poi revocato in data 9.12.2019. Ciò in base ad un documento proveniente dalla federazione slovena e presente in atti, che indicava come il medesimo calciatore fosse stato già tesserato per una società sportiva slovena dal 2016.

La violazione di cui al deferimento risulta pertanto accertata documentalmente.

Stante la giovane età del dichiarante, le difficoltà linguistiche ed il campionato di riferimento del medesimo (Categoria Esordienti) si concorda con la Procura Federale per una sanzione lieve, quale è l'ammonizione con diffida.

Altrettanto deve dirsi, però, nei confronti della società, la cui prima squadra milita nel campionato dilettantistico di Seconda Categoria e che - nel caso di specie - partecipava ad un campionato con pura funzione ludico/motoria e privo di classifica quale è quello Esordienti.

Da ciò, anche alla luce del disposto di cui all'art. 7 del CGS, si ritiene pertanto di quantificare la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG:

quanto al calciatore COTIC Stash accoglie il deferimento e commina la sanzione dell'ammonizione con diffida;

quanto alla Società ASD MUGLIA F. accoglie il deferimento e commina l'ammenda di euro 300,00 (Trecento/00).

Ai sensi dell'art. 35/4.1. C.G.S., il T.F.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vice Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo ed estensore) e dall'Avv. Andrea Canzian (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 09.07.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

DEFERIMENTO n. 10 - 2019/2020 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Gaetano CONTARINO e dell' A.S.D. SAN GOTTARDO.

Il deferimento. Con atto dd 11.6.2020, ritualmente comunicato agli interessati, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 125 del vigente C.G.S.:

- il Signor Gaetano CONTARINO, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD SAN GOTTARDO, *"per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 2 stesso Codice, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SELA Erion, nonché per aver consentito o quanto meno non aver impedito l'impiego dello stesso nel corso delle gare Mossa – San Gottardo, del 28 novembre 2019, San Gottardo – Deportivo Junior, dell'8 dicembre 2019, del Campionato di III Categoria"*;
- la società A.S.D. SAN GOTTARDO, a titolo di responsabilità diretta, *"ai sensi dell'art. 6, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo Presidente, Sig. Contarino Gaetano, come sopra descritto"*.

La convocazione. Il Presidente del T.F.T. tempestivamente notificava agli interessati e alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per la riunione del 09.07.2020.

Il dibattimento. All'udienza del 09.07.2020, dinanzi al T.F.T. è comparso il solo Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota in rappresentanza della Procura Federale.

Non è presente il deferito, che alle ore 16:21 del giorno previsto per l'udienza, fissata per le ore 19:00, aveva fatto pervenire a mezzo PEC una comunicazione, in cui aveva rappresentato di non poter essere presente "per problemi familiari sopraggiunti".

Le conclusioni. La Procura Federale ha concluso nei seguenti termini:

- quanto al sig. CONTARINO Gaetano, mesi 6 di inibizione;
- quanto alla ASD SAN GOTTARDO, euro 500,00 di ammenda.

La motivazione.

I fatti descritti nell'atto di deferimento attengono a vicende verificatesi nel corso della stagione sportiva 2019/2020.

Il G.S.T. di Gorizia in relazione alle gare Mossa – San Gottardo del 28.11.2019 e San Gottardo Deportivo Junior del 8.12.2019 del Campionato III Categoria aveva sanzionato il calciatore SELA Erion, della Società ASD SAN GOTTARDO, per avere preso parte alle gare stesse senza avere alcun titolo per parteciparvi in quanto tesserato per la ASD SAN GOTTARDO solo in data 13 dicembre 2019; contestualmente erano stati sanzionati i dirigenti accompagnatori ufficiali della ASD San Gottardo che avevano sottoscritto le distinte relative ai due incontri (C.U. della Delegazione di Gorizia n. 37 del 18.12.2019).

Gli atti erano stati successivamente trasmessi alla Procura Federale, per “eventuali provvedimenti di competenza”.

La Procura Federale senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria diversa dalla acquisizione degli atti di gara e relativi allegati, deferiva:

- il Presidente *pro tempore* della ASD San Gottardo, sig. Gaetano CONTARINO, “*per violazione dell’art. 4, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2 dello stesso Codice, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SELA Erion, nonché per aver consentito o quanto meno non aver impedito l’impiego dello stesso nel corso delle gare Mossa – San Gottardo e San Gottardo – Deportivo Junior, del Campionato di III Categoria*”;
- la Società A.S.D. SAN GOTTARDO, per “*responsabilità diretta... ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti*”.

Preliminarmente deve essere rigettata la istanza di rinvio della trattazione del procedimento, inoltrata dal deferito sig. Gaetano CONTARINO a mezzo PEC a poco più di due ore e mezza dall'udienza, in quanto intempestiva, immotivata e comunque priva di documentazione a comprova.

Nel merito il deferimento è infondato, sia in relazione alla posizione della persona fisica deferita (il Presidente della Società Sig. Gaetano CONTARINO) che in relazione alla posizione della Società ASD SAN GOTTARDO (qui deferita a titolo di responsabilità diretta, per fatto ascritto al sig. Gaetano CONTARINO).

Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d'Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l'applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l'interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche.

Per quanto di ragione, va dunque innanzi tutto ribadito come non rientri nei compiti del Presidente di una Società il controllo puntuale dei contenuti delle singole distinte di gara, la cui predisposizione (e tutte le conseguenti responsabilità, tanto personali quanto con riverbero sulla posizione della Società ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva) spetta ai sensi dell'art. 61, comma 5 delle N.O.I.F. unicamente al dirigente accompagnatore ufficiale.

L'art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., infatti (“*con conseguente responsabilità propria e della società*”) fa unicamente riferimento alla posizione del dirigente accompagnatore ufficiale della società, senza indicare altri e diversi soggetti ai quali sia da imputare la conseguenza di una errata, o irregolare, compilazione delle distinte di gara.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.G.S., poi, *“le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili”*; come già evidenziato, l'art. 61, co. 5 N.O.I.F **non** è direttamente applicabile al Presidente della Società, al quale non possono pertanto indistintamente e apoditticamente essere estese responsabilità per fatto altrui, a maggior ragione laddove vengano evocate supposte posizioni di garanzia, la cui fonte però nell'atto di deferimento non è in alcun modo specificata.

Così come evidenziato anche dalla Corte Federale d'Appello nella sopra richiamata decisione (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), ci sarebbe qui voluto un *quid pluris* rispetto alla mera deduzione logica rispetto alla qualifica rivestita dal deferito all'interno della Società di appartenenza.

Quanto poi alla posizione della ASD SAN GOTTARDO, nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione di questo Tribunale tutt'al più si sarebbe potuta configurare la responsabilità (peraltro oggettiva, piuttosto che diretta) della Società per fatto dei propri dirigenti accompagnatori ufficiali nei due incontri sopra menzionati, e non già per fatto (esclusivo) del suo Presidente.

In difetto di ogni riferimento a tale diversa forma di responsabilità e in necessitata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche ai processi sportivi (cfr. Corte Sportiva d'Appello, III sez., 22.12.2016, n. C.U. n. 065/CSA del 18.1.2017), vanno dunque prosciolti da ogni addebito sia il deferito sig. Gaetano CONTARINO, sia la Società ASD SAN GOTTARDO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 03.08.2020.

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**